

IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE VENETO

Destinatari tirocinio

Disoccupati / Inoccupati Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo ALLEGATO A DGR nr. 1816 del 07 novembre 2017 pag. 4 di 14 - Lavoratori occupati in ricerca di altra occupazione - Lavoratori a rischio di disoccupazione - Lavoratori sospesi - Disabili - Soggetti in condizione di svantaggio - Categorie particolari di persone svantaggiate - Minori in dispersione scolastica.

Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all'art. 1, commi 34-36 della legge 92/2012 i tirocini attivati ai sensi della presente deliberazione presso soggetti ospitanti sia privati che pubblici, devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

L'indennità è erogata per intero nel caso l'orario settimanale previsto svolto sia almeno del 70% dell'orario pieno su base mensile. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell'orario pieno l'indennità è ridotta al 70%.

Limiti all'attivazione del tirocini

I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:

- a) Liberi professionisti, piccoli imprenditori, società ove il titolare o i soci prestano in modo continuativo l'attività lavorativa a favore della società, senza dipendenti: un tirocinante;
- b) unità operative con un numero compreso tra uno e cinque di dipendenti a tempo indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio : un tirocinante;
- c) unità operative con un numero compreso tra sei e venti di dipendenti a tempo indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: due tirocinanti;
- d) unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, o dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: il numero dei tirocinanti ospitabili non può eccedere la misura del dieci per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore;

Nel calcolo dei dipendenti non si deve tener conto degli eventuali apprendisti;

Ai soggetti ospitanti che in unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, hanno assunto tirocinanti, al termine del tirocinio, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), viene riconosciuta la seguente deroga al limite sopra riportato:

- un tirocinante oltre il limite se è stato assunto il 20% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
- due tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
- tre tirocinanti nel caso sia stato assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
- quattro tirocinanti nel caso sia stato assunto il 100% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;

Consulta il regolamento